

REGOLAMENTO

per la concessione, la distribuzione e la fornitura di acqua potabile

I Costituzione e organizzazione dell'Azienda

- Costituzione e scopo**
- Art. 1
L'Azienda Comunale Acqua Potabile (denominata ACAP) costituisce un'Azienda municipalizzata a cui è attribuito l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento degli impianti dell'acquedotto comunale. Essa è istituita in conformità alla vigente legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 12 dicembre 1907 e relativa modifica del 15 dicembre 1981.
- L'esercizio dell'Azienda è assunto dal Comune con diritto di privativa per la fornitura di acqua potabile e industriale.
- Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale.
- Obblighi dell'Azienda**
- Art. 2
L'Azienda fornisce l'acqua potabile all'utenza; essa assicura la riserva e la fornitura necessaria in caso d'incendio, secondo le possibilità consentite dalle proprie installazioni, tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali.
- Organi e competenze**
- Art. 3
La Municipalità soprassiede alla gestione dell'Azienda e nomina:
- a) La Commissione Amministratrice (CA) che si compone di cinque membri conformemente alla LMSP dei quali almeno

uno sarà Municipale. La Commissione è presieduta da un Municipale a capo dell'Azienda, le cui competenze sono fissate dal Regolamento Comunale.

- b) Il segretario con compiti amministrativi e di custodia degli addetti dell'Azienda.
- c) Un addetto con compiti di sorveglianza igienica, di manutenzione e di controllo dell'efficienza degli impianti. Le loro mansioni sono fissate dal Municipio e possono fare oggetto di uno speciale capitolato.
- d) Gli addetti all'Azienda rimangono vincolati all'organico comunale e la loro retribuzione, secondo valutazione del Municipio, verrà rifusa dall'Azienda alla Cassa Comunale.

Art. 4

Compiti Le rispettive attribuzioni sono:

- a) La CA preavvisa al Municipio sull'andamento e su ogni problema ordinario e straordinario inerente l'ACAP.
- b) Gli incaricati provvedono:
 - a eseguire le decisioni della CA, ratificate dal Municipio;
 - all'applicazione del presente regolamento;
 - al servizio di sorveglianza degli impianti dell'Azienda e in particolare a quanto specificato dall'art. 9 del presente regolamento;
 - alla emissione delle bollette e curano i relativi incassi;
 - all'aggiornamento della contabilità e con la CA allestiscono i conti preventivi e consuntivi;
 - a dare comunicazione ai richiedenti sulle condizioni di utenza e allestiscono i contratti approvati dalla CA.

Art. 5

**Assemblee
di preventivo
e consuntivo**

L'epoca delle assemblee (Consiglio Comunale) di preventivo e consuntivo corrisponde a quelle delle assemblee (Consiglio Comunale) ordinarie del Comune.

La presentazione e l'impostazione dei conti consuntivi avviene secondo la LMSP.

Commissione di revisione Art. 6
La revisione dei conti spetta alla Commissione della gestione o ai revisori nominati dall'Assemblea Comunale.

La Commissione di revisione svolge le mansioni previste dalla LMSP.

Ripartizione utile Art. 7
L'utile netto è destinato in primo luogo al pagamento degli interessi del capitale e di riscatto. Eventuali utili superiori al 5% delle entrate globali saranno destinati, su proposta del Municipio e a giudizio del Consiglio Comunale come segue:

- a) alla creazione di un fondo di riserva per manutenzioni straordinarie alle apparecchiature idro-elettro-meccaniche, ai manufatti e all'estensione della rete di condotta;
- b) alla riduzione delle tariffe per l'anno seguente.

II Servizio di sorveglianza degli impianti e di manutenzione

Manutenzione Art. 8
Per l'ordinaria manutenzione degli impianti, riparazioni, estensioni delle condotte l'ACAP farà capo a ditte qualificate della regione.

In casi speciali l'ACAP potrà far capo a altri professionisti specializzati in questo settore.

Per l'esecuzione di lavori di estensione di tubazioni e ingrandimenti di impianti l'ACAP disporrà secondo le disposizioni degli Art. 69 e 70 del Regolamento Comunale.

Servizio di sorveglianza Art. 9
Gli incaricati comunali o gli addetti delle ditte designate provvederanno al servizio di sorveglianza igienica e di controllo dell'efficienza degli impianti dell'acquedotto (pozzo captazione, stazione pompaggio, serbatoi, presa sorgenti). Provvederanno pure a:

- praticare almeno ogni due mesi una visita a tutto l'impianto e particolarmente ai serbatoi ed alle prese sorgenti;

- eseguire la pulizia totale dell'impianto almeno una volta all'anno, ed ai serbatoi almeno due volte all'anno di regola in maggio e settembre, tuttavia quando l'abbondanza dell'acqua lo permette;
- tenere le chiavi della stazione di pompaggio, delle camere e dei serbatoi, nonché tutti gli attrezzi annessi all'impianto a disposizione delle Autorità Comunali e Cantionali preposte alla vigilanza del servizio delle acque;
- regolare il deflusso delle fontane secondo le circostanze come previsto dall'art. 17;
- eseguire i lavori di riparazioni di prima necessità entro i limiti delle proprie possibilità;
- dopo forti temporali, piogge intense e ogni evento straordinario accertarsi che non ci siano danni o guasti da riparare;
- tener nota di tutte le osservazioni su apposito registro da presentare a richiesta delle Autorità Comunali e Cantionali;
- eseguire la lettura dei contatori secondo le direttive del Municipio;
- comunicare alla CA immediatamente ogni anomalia riscontrata.

III Fornitura di acqua

A Norme generali

Art. 10

Fornitura e qualità dell'acqua

La fornitura di acqua avviene in base alle prescrizioni igieniche vigenti in materia di potabilità delle acque, senza responsabilità dell'Azienda per quanto concerne la composizione chimica (durezza, aggressività, ecc), la temperatura e la regolarità della pressione.

Se dovesse essere prevista dalle competenti Autorità di vigilanza la depurazione biologica dell'acqua erogata, l'Azienda

da non risponde per eventuali danni a vivai, acquari, ecc. dovuti alla presenza nell'acqua di residui di cloro.

Chi, per usi speciali, necessita di una composizione chimica particolare dell'acqua, deve provvedervi per suo conto ed a proprie spese, mediante un impianto che dovrà essere di tipo approvato dalle competenti autorità ed installato in modo da impedire ogni ritorno dell'acqua trattata o delle sostanze chimiche usate per il trattamento, nella rete dell'acqua comunale.

**Qualità di
concessionario
di abbonato**

Art. 11

E' considerato concessionario la persona o la società che ha presentato una richiesta d'allacciamento per quel che concerne la relativa tassa.

E' considerato abbonato il proprietario di uno stabile o di un appartamento o affittuario dello stesso che ha stipulato un contratto d'abbonamento con l'ACAP e che fa uso delle forniture dell'Azienda.

Per la stesura di un contratto d'abbonamento la tassa è di Fr. 10.— da incassare con l'emissione della prima fatturazione.

La modifica di un contratto d'abbonamento o il cambiamento del titolare sono soggetti ad una tassa di Fr. 5.—.

**Forniture
speciali**

Art. 12

Entro i limiti del presente regolamento l'ACAP può fornire l'acqua a condizioni speciali imposte da particolari circostanze. Il riempimento delle piscine dovrà essere richiesto preventivamente all'Autorità competente (vedi art. 35).

**Modo di
erogazione**

Art. 13

In linea generale l'acqua è erogata in permanenza alla pressione della rete definita dai propri impianti.

L'erogazione sarà:

- a deflusso illimitato per i servizi pubblici comunali, quali fontane, idranti, ecc.;
- a deflusso misurato per usi domestici, industriali, commerciali, agricoli e per l'irrigazione di aree private;
- a deflusso forfettario per altri usi temporanei limitati.

Uso dell'acqua Art. 14
L'acqua fornita non può essere destinata ad altri scopi all'infuori di quelli previsti dal contratto d'abbonamento. È vietata la cessione a terzi.

Modalità di fornitura Art. 15
Le modalità di fornitura sono stabilite dall'Azienda. L'abbonato deve far eseguire a sue spese tutte le modifiche delle proprie installazioni e dei suoi apparecchi rese necessarie dall'introduzione di nuove disposizioni tariffarie o da nuove prescrizioni dell'Azienda, o delle competenti Autorità sanitarie.

Interruzione della distribuzione dell'acqua Art. 16
In caso di interruzione della fornitura d'acqua, l'Azienda non assume responsabilità né accorda riduzioni o indennizzi, sino al termine di cinque giorni, oltre questo limite si accorderà una riduzione sulla tassa di abbonamento in proporzione alla durata dell'interruzione.

Quantità Art. 17
L'Azienda fornisce l'acqua nella misura consentita dai propri impianti. Questi sono adattati allo sviluppo edilizio del Comune definito dal P.R. comunale ed entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche dell'Azienda.

In caso di scarsità, l'Azienda può limitare o sospendere le forniture dell'acqua, senza alcuna indennità per l'abbonato, nell'ordine seguente:

- bisogni sportivi;
- innaffiamento giardini, fontane pubbliche;
- usi commerciali;
- usi industriali e cantieri;
- economie domestiche.

Limitazione o sospensione della fornitura dell'acqua Art. 18
L'Azienda limita al minimo la durata delle interruzioni e le annuncia per quanto possibile all'utenza; questa non ha alcun diritto a pretese di indennità o riduzione della tassa d'uso.

A tutti gli utenti si richiama, in caso di limitazione o interru-

zione dell'erogazione di acqua potabile, il tassativo divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure o liquidi velenosi e questo per evitare aspirazioni di impurità nella rete dell'acqua potabile.

Diritto di sorveglianza

Art. 19

L'abbonato è tenuto a consentire agli incaricati dell'Azienda il libero accesso, a scopo di controllo, ai locali dove si trovano impianti d'acqua.

Diritto di verifica

Art. 20

L'Azienda ha il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condotte e degli impianti situati nella proprietà privata e di eseguire o di imporre, se del caso, modifiche, riparazioni o protezioni.

Su richiesta l'abbonato è tenuto a notificare tutte le apparecchiature installate nella sua proprietà.

Obbligo di avvertimento

Art. 21

L'abbonato deve immediatamente notificare all'Azienda ogni avaria che si verificasse alla condotta di allacciamento prima del contatore o eventuali anomalie nella fornitura.

Gli incombe in particolare l'obbligo di adottare tutte le misure atte a garantire l'integrità della condotta, dei contatori e degli apparecchi installati nella sua proprietà e di pertinenza dell'Azienda.

L'utente deve pure comunicare all'Azienda ogni guasto, disfunzione o anomalie che fossero riscontrati alla rete idrica o agli impianti.

B Rete di distribuzione e allacciamento

Rete di distribuzione

Art. 22

Gli impianti dell'acquedotto sono attuati in base al piano generale di distribuzione (PGD) allestito secondo le direttive cantonali.

La rete pubblica comprende le condotte principali e le condotte di distribuzione e gli idranti.

Le condotte principali di collegamento fanno parte dei raccordi di base e su di esse non possono essere eseguiti allacciamenti.

Dalle condotte di distribuzione nelle zone servite sono derivati gli allacciamenti.

L'Azienda determina le caratteristiche e il tracciato delle condotte.

Queste sono eseguite in conformità alle prescrizioni Cantionali e secondo le direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.

Di regola le condotte sono posate su area pubblica.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda che ne è l'unica proprietaria.

Nella regione sottostante il paese, dove la pressione supera le 8 bar (atm), dovrà essere applicato un riduttore di pressione proporzionato all'impianto che riduca la pressione a 5 bar (atm) al massimo, prima del contatore.

Art. 23

Richieste di estensione

Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide di regola con quello della zona edificabile del P.R. comunale. Richieste di estensione da parte dei privati possono essere accolte se non suscitano inconvenienti o spese sproporzionate in rapporto alle entrate probabili.

Il Municipio può accordare la concessione e autorizzare l'esecuzione dei lavori di estensione, sempre che il cespite minimo annuo dei contratti d'abbonamento da stipulare rappresenti un'entrata di almeno il 10% della spesa incontrata per un periodo non inferiore ai 10 anni.

Art. 24

Allacciamento

L'allacciamento privato è costituito dal tronco di tubazione che collega le installazioni interne di una proprietà alla condotta di distribuzione.

Eccezionalmente l'Azienda può utilizzare una condotta comune a più immobili, se questo risulta tecnicamente più opportuno.

Ogni allacciamento è provvisto, in prossimità della condotta di distribuzione, di una saracinesca di chiusura ubicata su

terreno pubblico. La saracinesca sarà manovrata esclusivamente dal personale dell'Azienda.

Il diametro dei nuovi allacciamenti non deve essere inferiore a 1 1/4 " pollice (32 mm).

L'allacciamento è a carico del proprietario del fondo o dell'immobile, e viene da questi fatto eseguire sotto la sorveglianza del personale dell'Azienda.

Art. 25

Tassa di allacciamento

Qualsiasi allacciamento alla condotta o diramazione comunale è sottoposto al pagamento di una tassa di concessione. L'importo delle tasse di allacciamento è deciso dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto del criterio definito in seguito.

L'allacciamento rimane di proprietà dell'utente il quale ne è responsabile della manutenzione.

L'Azienda si riserva il diritto di fatturare i consumi conseguenti a perdite dell'allacciamento privato, anche se non misurati dal contatore.

L'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa di allacciamento; il richiedente deve versare al Comune una tassa pari al 5%o del valore di stima dello stabile per un importo che varia da Fr. 150.— (minimo) a Fr. 10'000.— (massimo).

L'importo da versare quale acconto prima dell'inizio dei lavori sarà calcolato sull'80% del preventivo dichiarato sulla domanda di costruzione, riservato il conguaglio non appena in possesso della stima ufficiale.

In caso di trasformazione di uno stabile (cambiamento di destinazione) dalla stima ufficiale definitiva verrà dedotto il valore di stima antecedente.

Art. 26

Messa fuori esercizio di allacciamento

Allacciamenti non più utilizzati o messi fuori esercizio saranno staccati dalla rete di distribuzione a cura dell'Azienda e a spese del proprietario, a meno che una riutilizzazione non sia assicurata nel termine di 12 mesi.

Art. 27

Sospensioni temporanee

Sospensioni temporanee della fornitura d'acqua potabile, per un periodo minimo di un anno, saranno accettate dall'Azienda, alle condizioni del tariffario.

- Diritto di accesso** Art. 28
L'abbonato è tenuto ad accordare o a procurare all'Azienda il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono altre proprietà.
Deve inoltre tollerare la posa delle targhette di segnalazione delle saracinesche e degli idranti sulla proprietà.
- Allacciamento temporaneo** Art. 29
Allacciamenti per uso temporaneo come cantieri edili o altre attività devono essere preventivamente autorizzati dall'Azienda, la quale si riserva di subordinare la fornitura a particolari condizioni.
- Domanda di allacciamento** Art. 30
Ogni richiesta di allacciamento deve essere presentata per iscritto e corredata da una planimetria indicante l'ubicazione delle condotte e le dimensioni.
In base a questa domanda verrà emessa la tassa di allacciamento.
- Domanda di allacciamento temporaneo** Art. 31
La domanda di allacciamento temporaneo deve essere accompagnata dalla planimetria del fondo.
Per cantieri edili sono richiesti il piano di situazione e delle opere che si intendono effettuare.
La tassa per allacciamenti di cantieri è di Fr. 200.—.
Il volume di acqua consumata sarà conteggiato in ragione di Fr. 1.30 al mc.

C Costruzione e uso delle piscine

- Progetto** Art. 32
La richiesta di costruzione di piscine va presentata con l'apposita domanda di costruzione. Ogni richiedente deve presentare, per tramite del Municipio, una copia del progetto

d'esecuzione della piscina con indicato in particolare:

- a) la capienza prevista;
- b) la dimensione dell'attacco;
- c) il tipo di filtro previsto per la rigenerazione dell'acqua.

Art. 33

Filtro

Non sono autorizzate piscine della capienza di oltre 5 mc senza filtro. Le preesistenti piscine, se non provviste, devono essere messe in regola col presente regolamento entro 12 mesi dalla sua approvazione.

Art. 34

Allacciamento

Per l'allacciamento delle piscine è indispensabile un impianto separato dall'impianto principale della costruzione e munito di contatore soggetto a tassa.

Art. 35

Erogazione dell'acqua

Sull'uso dell'acqua ha la precedenza quella utilizzata a scopo domestico.

Il riempimento di dette piscine sarà disciplinato dal Municipio, previa richiesta, allo scopo di evitare il contemporaneo riempimento iniziale di più piscine.

Sono considerate piscine i bacini con un volume superiore ai 5 mc.

Di regola le piscine vanno riempite non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 05.00.

L'Azienda si riserva il diritto di poter allestire un piano di dettaglio con l'orario di riempimento fissato per ogni singolo proprietario.

La piscina è soggetta ad una tassa fissa annuale calcolata in base alla cubatura della stessa, in ragione di Fr. 6.— per mc. considerato come livello massimo per il calcolo della cubatura la quota del troppo pieno.

Il consumo eccedente la cubatura sarà conteggiato in ragione di un minimo di Fr. 1.50 mc sino ad un massimo di Fr. 2.00 mc.

D Installazioni interne e apparecchi

Art. 36

Installazioni interne

L'installazione interna ha inizio dal contatore. E' attuata a cura e a spese dell'abbonato e deve essere eseguita da un installatore professionista specializzato nel ramo.

Art. 37

Prescrizioni tecniche

Le "Direttive per l'esecuzione di installazioni d'acqua della Società Svizzera dell'industria del Gas e dell'Acqua", sono vincolanti per l'esecuzione, la modifica o il rinnovamento di installazioni interne e per il loro esercizio.

Le condotte interne devono essere accessibili per future riparazioni, protette contro il gelo e altre influenze dannose agli impianti.

Gli impianti interni devono essere in ogni caso dotati della valvola di ritenuta, con lo scopo di impedire la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete, e di rubinetti di chiusura e di scarico per ogni colonna di distribuzione.

Per la posa di installazioni di trattamento deve essere fatta notifica, rispettivamente domanda di autorizzazione, al Laboratorio cantonale di igiene.

Dovranno sempre essere provvisti di valvola di ritenuta. Eventuali bocche d'acqua di laboratori artigianali che usano o lavorano sostanze tossiche devono essere singolarmente munite di valvole di ritenuta e la loro manutenzione adeguata.

Per gli allacciamenti esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la posa della valvola di ritenuta è pure obbligatoria e dovrà essere posata entro il termine che verrà fissato dall'Azienda.

Art. 38

Obbligo di trasformazione

L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni necessarie agli impianti privati, se gli stessi non sono conformi al presente regolamento, oppure in caso di modifica delle modalità di fornitura di acqua.

La relativa spesa è a carico del proprietario.

Controllo Art. 39
Il personale dell'Azienda deve poter accedere in ogni tempo al contatore e alle installazioni interne delle quali si riserva l'ispezione.

Se le installazioni non sono state eseguite in modo corretto, sono in cattivo stato di manutenzione o presentano difetti, l'Azienda richiederà per iscritto al proprietario la modifica o la riparazione a sue spese.

In caso di mancata esecuzione o se i guasti sono tali da causare perturbazioni alla rete o pericoli, l'Azienda può sospendere l'erogazione dell'acqua.

Danni ad apparecchi Art. 40
In caso di sospensione dell'erogazione d'acqua o cambiamenti della pressione, l'Azienda non assume responsabilità per danni alle apparecchiature dell'impianto interno.

Divieti Art. 41
E' vietata l'esecuzione di riparazioni di una certa importanza, aggiunte o modifiche dell'installazione, da parte di persone non professionalmente competenti.

E Installazioni concessionari

Concessioni Art. 42
L'autorizzazione ad eseguire le installazioni private sarà concessa a quegli installatori che potranno provare di possedere le qualifiche e le attrezzature e che si obbligano di osservare le prescrizioni del presente regolamento, nonché quelle di carattere tecnico che potranno essere impartite dall'ACAP o dagli organi competenti. L'installatore dovrà inoltrare regolare domanda all'ACAP prima di iniziare i lavori.

F Abbonamenti

- Inizio d'abbonamento** Art. 43
Ogni allacciamento determina l'inizio di uno o più abbonamenti.
La tassa di abbonamento è dovuta anche in mancanza di consumo, riservata l'applicazione degli art. 48 e 49.
- Contratto di abbonamento** Art. 44
Il contratto di abbonamento viene concluso dall'Azienda con il proprietario dell'immobile o dell'appartamento o con l'affittuario. Con la sua firma l'utente accetta le condizioni del presente regolamento e le relative tariffe.
- Comproprietà e proprietà per piani** Art. 45
I comproprietari di beni immobiliari nonché i titolari di proprietà per piani sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.
- Natura dell'abbonamento** Art. 46
L'Azienda conclude abbonamenti per gli usi seguenti:
- 1) Uso domestico, relativo ai bisogni domestici (cucine, bagni, servizi igienici privati, lavatoi, irrigazione dei giardini, ecc.).
 - 2) Uso industriale, per bisogni dell'industria e dell'artigianato nonché per gli impianti di raffreddamento e condizionamento dell'aria.
 - 3) Uso agricolo, per aziende agricole.
 - 4) Uso sportivo, di svago, per campi sportivi, ecc..
 - 5) Uso temporaneo, in particolare per cantieri edili.
 - 6) Uso pubblico, per servizio anti-incendio, pulizia delle strade, ecc..
 - 7) Usi speciali, determinati di volta in volta.
- Tassa di utilizzazione** Art. 47
L'utilizzazione di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta da una tassa base e una tassa di consumo, definite dal Municipio tramite ordinanza nel rispetto dei criteri della seguente tabella.

TASSA BASE (SEMESTRALE)			
Calcolata in base alla portata nominale del contatore (Qn)			
Vedi Art. 46	Uso	Minimo	Massimo
Tariffa 1	Uso domestico casa unifamiliare	Fr. 30.– mc/h	Fr. 80.– mc/h
Tariffa 1 A	Uso domestico casa fino a 2 appartamenti	Fr. 40.– mc/h	Fr. 85.– mc/h
Tariffa 1 B	Uso domestico casa da 3 a 4 appartamenti	Fr. 50.– mc/h	Fr. 90.– mc/h
Tariffa 1 C	Uso domestico casa da 5 a 7 appartamenti, empori, istituti, alberghi	Fr. 60.– mc/h	Fr. 100.– mc/h
Tariffa 2	Uso industriale	Fr. 40.– mc/h	Fr. 80.– mc/h
Tariffa 3	Uso agricolo	Fr. 10.– mc/h	Fr. 30.– mc/h
Tariffa 4	Uso sportivo, ecc.	Fr. 30.– mc/h	Fr. 60.– mc/h
Tariffa 5	Uso temporaneo	Fr. 35.– mc/h	Fr. 65.– mc/h
Tariffa 6	Usi speciali	Fr. 50.– mc/h	Fr. 100.– mc/h

Per i casi non elencati il Municipio potrà emanare separatamente le relative tasse.

TASSA DI CONSUMO

Calcolata in base al consumo registrato dal contatore.

	Minimo	Massimo
Acqua potabile	Fr. 0.70 mc	Fr. 2.00 mc

Il debitore della tassa di consumo è l'abbonato.

Il Municipio può chiedere un acconto sulla tassa di consumo.

Art. 48

Durata e disdetta del contratto

Il contratto ha la durata minima di un anno a decorrere dall'allacciamento e dalla posa del contatore.

Dopo il primo anno il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo la disdetta da notificarsi per iscritto trenta giorni prima della scadenza.

***Cambiamento
dei proprietari***

Art. 49

Il cambiamento di proprietario o inquilino deve essere immediatamente notificato per iscritto all'Azienda.

In mancanza di una notifica le tasse saranno a carico del partente. Può essere fatta la richiesta di una fatturazione pro-rata, se la mutazione non avviene ad una scadenza contrattuale.

***Responsabilità
dei proprietari***

Art. 50

Il proprietario risponde verso l'Azienda di tutti i danni provocati a seguito di manipolazioni erranee, mancanza di cura o sorveglianza, manutenzione insufficiente.

Il proprietario risponde per i suoi inquilini e per terzi autorizzati a utilizzare le sue installazioni.

***Uso dell'acqua
e consumi
non autorizzati***

Art. 51

L'acqua fornita dall'Azienda non può essere destinata a scopi non previsti dal contratto d'abbonamento.

Chi preleva l'acqua senza autorizzazione o la destina a scopi non previsti è tenuto a riparare il danno patito dall'Azienda, riservata l'azione penale.

***Fornitura
a terzi***

Art. 52

Non è permessa la fornitura di acqua da una proprietà abbonata ad un'altra proprietà.

Essa può essere concessa solo eccezionalmente previa richiesta scritta all'Azienda ed alle condizioni da stabilire.

E' vietato collegare abusivamente la propria condotta a quella di un altro utente.

G Modalità e mezzi di misura (contatore)

***Applicazione
del contatore***

Art. 53

Per gli allacciamenti, all'inizio della condotta interna, viene applicato un contatore.

Il contatore è fornito e posato dall'Azienda che ne è l'unica proprietaria.

Essa ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni.

**Ubicazione
del contatore**

Art. 54

Il contatore dovrà essere posato in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e da ogni altro fattore di possibile deterioramento. La posizione del contatore dovrà essere tale da rendere possibile la lettura in ogni tempo e senza difficoltà.

L'esecuzione di eventuali manufatti speciali per la posa dei contatori quali pozzetti o camerette, fuori dallo stabile, avviene su indicazione dettagliata dell'Azienda, a spese del proprietario e solo in casi eccezionali.

**Guasti del
contatore**

Art. 55

Ogni guasto al contatore per effetto del gelo, del fuoco o per negligenza dell'abbonato, sarà riparato a sue spese.

**Verifica del
contatore**

Art. 56

La verifica del contatore viene eseguita dall'Azienda ogni qual volta lo ritenga opportuno.

In caso di contestazione del funzionamento l'abbonato può chiedere per iscritto la verifica.

L'Azienda vi procederà al più presto. Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro il limite del 5%.

Se il contatore è esatto le spese di verifica saranno sopportate dall'abbonato reclamante.

In caso di difetto le spese rimarranno a carico dell'Azienda.

Nel caso di funzionamento difettoso del contatore per il semestre in corso verrà stabilito il consumo nella stessa misura di quello corrispondente allo stesso semestre dell'anno precedente.

**Bocche
anti-incendio**

Art. 57

L'alimentazione di bocche anti-incendio può essere autorizzata dall'Azienda se particolarmente previsto nei piani di installazione. Il rubinetto collegante la diramazione con l'allacciamento, prima del contatore, sarà sigillato dall'Azienda.

E' vietato manomettere il sigillo, salvo in caso di incendio.

- Idranti** Art. 57 A
Il Comune, tramite l'Azienda, deve provvedere alla posa di idranti.
Esso contribuisce alle spese per gli stessi e per i loro allacciamenti alle condotte principali o di distribuzione, come pure per altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta antincendio.
L'Azienda assume il controllo, la manutenzione o le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune.
Il diritto di azionare gli idranti e di aprire e chiudere le saracinesche spetta solo alle persone autorizzate dall'Azienda.
- Condizioni tecniche** Art. 58
Le "Direttive per l'esecuzione di installazioni d'acqua" della Società Svizzera dell'Industria del Gas e dell'Acqua sono applicabili.
Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda in funzione del consumo medio giornaliero e della presunta punta massima di erogazione.
In ogni caso non sarà inferiore a 1" pollice (25 mm).
- H Fatturazioni e pagamenti**
- Conteggi** Art. 59
L'abbonato è tenuto a pagare la fornitura di acqua in base al contratto d'abbonamento stipulato con l'Azienda.
- Fatturazione** Art. 60
Il consumo è conteggiato e fatturato a intervalli determinati dall'Azienda, di regola semestralmente.
Le fatture risultanti dalla lettura dei contatori sono parificate a riconoscimento di debito a norma dell'art. 82 della Legge Federale sull'esecuzione e fallimento.
- Noleggio contatori** Art. 61
Il contatore è noleggiato presso l'abbonato il quale è tenuto al versamento di una tassa annuale definita dal Municipio

tramite ordinanza.

Per calibri superiori, modelli speciali e contatori combinati, il prezzo di noleggio è fissato al 10% del costo dell'apparecchio.

Tariffe e fatturazione

Art. 62

La determinazione e l'applicazione delle tariffe è di competenza del Municipio. Eventuali contestazioni delle fatture devono essere notificate all'Azienda entro 10 giorni dalla data di emissione.

Rifatturazione e informazioni

Art. 63

Il proprietario non potrà imporre ai suoi inquilini, per consumo d'acqua potabile, tasse di importo superiore a quelle da lui pagate all'Azienda.

L'Azienda da, se richieste, informazioni agli inquilini relative alla fatturazione per lo stabile da loro abitato.

I Protezione delle acque

Principio

Art. 64

Ogni utente è tenuto a collaborare alla protezione delle acque.

Inquinamento delle condotte

Art. 65

E' vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazione esterna o di inquinamento della stessa.

Eliminazione rifiuti

Art. 66

I depositi e i rifiuti di superficie e sotterranei, solidi, liquidi e in genere di qualsiasi natura, che possono provocare inquinamento, devono essere posati o eliminati in base alle norme federali, cantonali e comunali in materia.

L Norme penali

Art. 67

Penalità Ogni infrazione al presente regolamento potrà avere per conseguenza la limitazione della fornitura di acqua ritenuta l'erogazione del minimo vitale per l'abbonato.

La sanzione non libera l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti dell'Azienda.

Sono riservate l'azione penale e l'azione civile per il risarcimento del danno causato all'Azienda.

L'esecuzione dei lavori di impianto inerenti l'acqua potabile comunale senza la necessaria autorizzazione e senza il collaudo dell'impianto eseguito, nonché tutte le infrazioni al presente regolamento, potranno essere punite dal Municipio con una multa da Fr. 20.— a Fr. 10'000.—.

I proprietari sono responsabili per le conseguenze del mancato ossequio del presente regolamento.

Un loro eventuale diritto di regresso non li svincola da tale responsabilità.

Art. 68

Contestazioni a) di ordine tecnico: farà stato il giudizio dell'Ispettorato della Società svizzera per l'Industria dell'Acqua e del Gas o quella del Direttore del Laboratorio cantonale d'igiene.
b) le contestazioni di ordine giuridico tra Utenti e Azienda sono decise in via di reclamo dal Dipartimento delle Istituzioni.

Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale Amministrativo (art. 40 LMSP).

M Disposizioni finali

Art. 69

Norme abrogative Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione ed in particolare il regolamento approvato dal Consiglio Comunale il 18 dicembre 1995 e dal Consiglio di Stato il 30 gennaio 1996.

Eventuali diritti preesistenti non più conformi al presente regolamento perdono pure la loro validità.

Art. 70
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale e del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO




Il Sindaco: Il Segretario:
(Carlo Frigerio) (Pietro Tacchella)

Approvato dal Municipio di Rovio nella seduta dell'11 novembre 1996 (ris. no. 201).

Approvato dal Consiglio Comunale di Rovio nella seduta del 16 dicembre 1996.

Approvato dal Consiglio di Stato il 7 febbraio 1997.

TABELLA UFFICIALE RELATIVA AI VALORI QN PER I DIVERSI DIAMETRI DEI CONTATORI

Compteurs d'eau pour immeubles	Type	Description technique	DN		Longueur mm	Qn m ³ /h	Plage de mesure m ³ /h	No de cde	Prix frs.		
			mm	Pouce							
	PMK	Compteur multijet à turbine avec totalisateur mécanique (sens d'écoulement) PN 16 bar temp. max. 60°C	15*	1/2	220	1,5	0,03 - 3	093030	230 -		
			20	3/4	220	2,5	0,03 - 5	093032	230.-		
			25	1	260	3,5	0,07 - 7	093036	269.-		
			32	1 1/4	260	5,0	0,07 -10	093033	315.-		
			40	1 1/2	300	10,0	0,20 -20	093040	468.-		
			50	2	300	15,0	0,20 -30	093041	843.-		
											sur dmde
	PMK/I	dito, avec vidange	20	3/4	220	2,5	0,03 - 5	093035	249.-		
			25	1	260	3,5	0,07 - 7	093037	288.-		
			32	1 1/4	260	5,0	0,07 -10	093039	334.-		
	PMKS	dito, pour montage vertical (écoulement montant)	20	3/4	105	2,5	0,03 - 5	093050	283.-		
			25	1	150	3,5	0,07 - 7	093052	334.-		
			32	1 1/4	150	5,0	0,07 -10	093054	399.-		
			40	1 1/2	200	10,0	0,20 -20	093056	644.-		

*jusqu'à epuise ment du sock

VD C-311 11.95

INDICE

I COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

Art. 1	<i>Costituzione e scopo</i>	pag.	1
Art. 2	<i>Obblighi dell'Azienda</i>		1
Art. 3	<i>Organi e competenze</i>		1
Art. 4	<i>Compiti</i>		2
Art. 5	<i>Assemblee di preventivo e consuntivo</i>		2
Art. 6	<i>Commissione di revisione</i>		3
Art. 7	<i>Ripartizione utile</i>		3

II SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI E DI MANUTENZIONE

Art. 8	<i>Manutenzione</i>		3
Art. 9	<i>Servizio di sorveglianza</i>		3

III FORNITURA DI ACQUA

A Norme generali

Art. 10	<i>Fornitura e qualità dell'acqua</i>		4
Art. 11	<i>Qualità di concessionario e di abbonato</i>		5
Art. 12	<i>Forniture speciali</i>		5
Art. 13	<i>Modo di erogazione</i>		5
Art. 14	<i>Uso dell'acqua</i>		6
Art. 15	<i>Modalità di fornitura</i>		6
Art. 16	<i>Interruzione della distribuzione dell'acqua</i>		6
Art. 17	<i>Quantità</i>		6
Art. 18	<i>Limitazione o sospensione della fornitura dell'acqua</i>		6
Art. 19	<i>Diritto di sorveglianza</i>		7
Art. 20	<i>Diritto di verifica</i>		7
Art. 21	<i>Obbligo di avvertimento</i>		7

B Rete di distribuzione e allacciamento

Art. 22	<i>Rete di distribuzione</i>		7
---------	------------------------------	--	---

Art. 23	<i>Richieste di estensione</i>	8
Art. 24	<i>Allacciamento</i>	8
Art. 25	<i>Tassa di allacciamento</i>	9
Art. 26	<i>Messa fuori esercizio di allacciamento</i>	9
Art. 27	<i>Sospensioni temporanee</i>	9
Art. 28	<i>Diritto di accesso</i>	10
Art. 29	<i>Allacciamento temporaneo</i>	10
Art. 30	<i>Domanda di allacciamento</i>	10
Art. 31	<i>Domanda di allacciamento temporaneo</i>	10
C Costruzione e uso delle piscine		
Art. 32	<i>Progetto</i>	10
Art. 33	<i>Filtro</i>	11
Art. 34	<i>Allacciamento</i>	11
Art. 35	<i>Erogazione dell'acqua</i>	11
D Installazioni interne e apparecchi		
Art. 36	<i>Installazioni interne</i>	12
Art. 37	<i>Prescrizioni tecniche</i>	12
Art. 38	<i>Obbligo di trasformazione</i>	12
Art. 39	<i>Controllo</i>	13
Art. 40	<i>Danni ad apparecchi</i>	13
Art. 41	<i>Divieti</i>	13
E Installazioni concessionari		
Art. 42	<i>Concessioni</i>	13
F Abbonamenti		
Art. 43	<i>Inizio d'abbonamento</i>	14
Art. 44	<i>Contratto di abbonamento</i>	14
Art. 45	<i>Comproprietà e proprietà per piani</i>	14
Art. 46	<i>Natura dell'abbonamento</i>	14
Art. 47	<i>Tassa di utilizzazione</i>	14
Art. 48	<i>Durata e disdetta del contratto</i>	15
Art. 49	<i>Cambiamento dei proprietari</i>	16
Art. 50	<i>Responsabilità dei proprietari</i>	16
Art. 51	<i>Uso dell'acqua e consumi non autorizzati</i>	16

Art. 52	Fornitura a terzi	16
	G Modalità e mezzi di misura (contatore)	
Art. 53	Applicazione del contatore	16
Art. 54	Ubicazione del contatore	17
Art. 55	Guasti del contatore	17
Art. 56	Verifica del contatore	17
Art. 57	Bocche anti-incendio	17
Art. 57 A	Idranti	18
Art. 58	Condizioni tecniche	18
	H Fatturazioni e pagamento	
Art. 59	Conteggi	18
Art. 60	Fatturazione	18
Art. 61	Noleggio contatori	18
Art. 62	Tariffe e fatturazione	19
Art. 63	Rifatturazione e informazioni	19
	I Protezione delle acque	
Art. 64	Principio	19
Art. 65	Inquinamento delle condotte	19
Art. 66	Eliminazione rifiuti	19
	L Norme penali	
Art. 67	Penalità	20
Art. 68	Contestazioni	20
	M Disposizioni finali	
Art. 69	Norme abrogative	20
Art. 70	Entrata in vigore	21
	Tabella ufficiale relativa ai valori qn per i diversi diametri dei contatori	22
	Indice	23